

Prot:0009531 d3el 10/09/2021

Circolare n.7

A tutto il personale dell'Istituto "P. Calleri"
di Pachino – Rosolini- Noto
All'Albo
Al Sito Web

Oggetto: Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione.

Visto art. 98 della Costituzione Italiana

Visto art. 58 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del D.Lgvo 29/1993;

Visto art. 53 **Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**" del D.Lgvo 165/2001 "

Visto art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Viste le Circolari PCDM Dipartimento della Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3/97 e 18 luglio 1997, n. 6 (Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. Art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996);

Visti CCNL – comparto scuola;

Vista la Circolare applicativa del 31/08/2020 "Incompatibilità dipendenti pubblici. Specificità del comparto scuola. Circolare applicativa" dell'USR per la Sicilia

Si rammentano a tutto il personale in servizio le disposizioni in materia di incompatibilità.

Il personale **a tempo indeterminato** ha il dovere di esclusiva e l'esercizio della libera professione è soggetto all'autorizzazione da parte del Dirigente, eccetto attività elencate dal comma 6 dell'art. 53 del D.L.vo 165/2001.

Il personale docente non può per **incompatibilità assoluta**

- impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto
- avere altro rapporto di impiego pubblico
- esercitare attività commerciale, industriale e professionale,
- assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
- accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Tale divieto non si applica nei casi di società cooperative.

Il personale docente può essere ammesso allo svolgimento di incarichi ulteriori che all'esito di apposita istruttoria non risultino generare una situazione di conflitto di interesse rispetto all'attività svolta in via principale, previa autorizzazione del Dirigente scolastico (incompatibilità cd. "relativa" o "condizionata").

Il personale a contratto **a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%** non è soggetto a tali divieti. In questo caso, è consentito loro di svolgere anche un'altra attività lavorativa subordinata, purchè questa non intercorra con altra amministrazione, o autonoma, anche mediante iscrizioni ad albi, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione. Anche per loro vige, comunque, l'obbligo di comunicazione al Dirigente Scolastico.

Si ricorda che il profilarsi di una situazione di **incompatibilità assoluta** ha come **conseguenze**, da un lato, la cessazione automatica del rapporto di lavoro qualora l'incompatibilità non venga rimossa entro 15 giorni dalla diffida, dall'altro la valutazione circa la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di esclusività (l'ottemperanza alla diffida non esclude il venir meno della responsabilità disciplinare in presenza delle condizioni di legge). Dal punto di vista delle **conseguenze patrimoniali**, il configurarsi di un'ipotesi di incompatibilità assoluta comporta a carico del dipendente l'obbligo di versare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte nel conto delle entrate del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Il mancato versamento è fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Il personale della scuola senza distinzione alcuna che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia al dirigente scolastico compilando il modulo allegato. Il Dirigente Scolastico comunicherà il provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego entro 30 giorni dalla comunicazione del dipendente. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione si intende accordata.

Pachino 10/09/2021

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Nanè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma2 D.Lgs 39/93